



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°38//2026

A59 – PRIMO LOTTO DELLA TANGENZIALE DI COMO

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

CHIUSURA DELLE RAMPE DELLO SVINCOLO DI GRANDATE

Il sottoscritto **Avv. Michele Massaro**, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori di cui in oggetto saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;
- che in data 27/08/2026 Autostrade per l'Italia S.p.A. avanza richiesta affinché Autostrada Pedemontana Lombarda autorizzi la chiusura al traffico dei rami dello svincolo di cui all'oggetto al fine di poter conseguentemente procedere all'esecuzione delle necessarie attività di manutenzione della A9;

VISTI

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

Che si dia corso alla chiusura provvisoria al traffico delle rampe dello Svincolo di Grandate per il traffico proveniente da entrambe le direzioni della A59 (dir. Villa Guardia/Como Est) e diretto verso entrambe le direzioni della A9.

La sopra descritta limitazione sarà posta in atto dalle ore 21:00 del giorno 02/09/2026 alle ore 5:00 del giorno 03/09/2026.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del

Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 27/08/2026

Il Direttore Esercizio e Manutenzione

Avv. Michele Massaro

Firmato digitalmente da:
Michele Massaro
Data: 27/08/2026 17:05:21